

COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
del Settore Polizia Municipale e Politiche delle Sicurezze (07)
Dott. Franco Chiari

Prot. Gen: 2013 / 83042 - PM

Numero d'ordine: 661
Registrata il 08/07/2013
a valenza interna

OGGETTO: CONTROLLI AMMINISTRATIVI ALLE IMPRESE - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ACCESSI NEI LOCALI E NEI LUOGHI DELLE IMPRESE

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 dell'1.7.2013, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione armonizzato per l'esercizio 2013, il Bilancio Pluriennale armonizzato 2013-2015, la Relazione Previsionale Programmatica e il Programma triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2013-2015;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 264 del 2.7.2013, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente per l'anno 2013, al cui interno sono indicati obiettivi, programmi, attività dei Centri di Responsabilità e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi, programmi, attività in esso indicati, comprese tutte le attività di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

Premesso che:

- l'art. 7, comma 1, del D.L. 13/05/2011, nr. 70 recante "*Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*", convertito in L., con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, della L. 12/07/2011, nr. 106, così come convertito dall'art. 11, c. 7, del D.L. 06/12/11, nr. 201, convertito in L. 22/12/11, nr. 214, sotto la rubrica "semplificazione fiscale", ha introdotto, al dichiarato fine di "*ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti*", nuove modalità dei controlli amministrativi esercitati in forma d'accesso ad attività commerciali da parte di qualsiasi autorità competente, stabilendo che devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo;

- l'articolo 14, comma 5, del Decreto Legge 09 Febbraio 2012, nr. 5, convertito in Legge 04 Aprile 2012, nr. 35, ha previsto le linee guida che conformano le attività di controllo esercitate dagli enti locali, stabilendo i principi di chiarezza della regolazione, proporzionalità del rischio, approccio collaborativo del personale, pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e del coordinamento;

- la Legge Regionale 04 Dicembre 2003, nr. 24 stabilisce che i Corpi di Polizia Municipale sono istituiti, prioritariamente, al fine di garantire la tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;

- il presente provvedimento, relativo agli interventi di competenza del Corpo di Polizia Municipale di Modena, si colloca nell'ambito della predisposizione dei percorsi operativi che vogliono realizzare un sistema di controlli sempre più efficiente e razionale, come tale è suscettibile delle modificazioni che si rendano necessarie al fine di armonizzarlo con i provvedimenti di portata più complessiva, di competenza dell'intera Amministrazione comunale;

Considerato che:

- il Comando di Polizia municipale di Modena, per svolgere il compito istituzionale di tutela del consumatore assegnatogli dall'articolo 14 della L.R. 04/12/03, nr. 24, effettua accessi nei locali delle imprese ed è quindi necessario individuare i criteri cui attenersi per la programmazione dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso gli stessi, in una prospettiva di maggiore efficacia ed efficienza;

Dato atto che:

- ai fini dell'applicazione dell'art. 7 citato sopra, che richiama espressamente l'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/36I/CE della Commissione del 06 Maggio 2003, si deve considerare impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica ed in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica;

- in particolare il comma 2, lettera a), numero 2) del citato articolo ha integrato la suddetta disciplina generale con particolare riferimento alle amministrazioni locali, comprese nel "livello substatale" di sua applicazione, precisando come, ai fini in parola, gli accessi presso i locali delle imprese effettuati, tra le altre, dalle Forze di Polizia Locali, debbono essere oggetto di programmazione periodica, demandando ai Comuni, inoltre, il coordinamento degli accessi effettuati;

- la disposizione in commento ha altresì precisato le ipotesi in cui la disciplina dinanzi menzionata è derogata; ad integrazione dei casi, contemplati dal comma 1 dell'art. 7 del D.L. 13/05/11, 70, di "controlli per salute, giustizia ed emergenza", è stato stabilito che le

suddette disposizioni non si applichino ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, numero 81; a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica; ed, infine, a quelli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;

- sotto il profilo oggettivo per “*controllo amministrativo in forma d'accesso*” da esercitarsi “*presso i locali delle imprese*” viene inteso il controllo espletato all'interno di un fabbricato, restandone escluse le attività di tal genere effettate in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Ritenuto che:

- al fine di non gravare inutilmente sullo svolgimento dell'attività di impresa, sia necessario procedere alle verifiche delle richieste di accertamento avanzate da cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, per la verifica di presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 333, comma 3, del Codice di Procedura Penale;

Dato atto dell'assenso espresso sul presente documento da parte del Dirigente del Settore Politiche Economiche e Sport, Dott. Fabio Leonelli;

Visti:

- la L.R. nr. 24/03 recante “*Disciplina delle polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza*”;

- il D.L. nr. 70/11, convertito con modificazioni in L. nr. 106/11;

- il D.L. nr. 201/11, convertito con modificazioni in L. nr. 214/11;

- il D.L. nr. 5/12, convertito in L. nr. 35/12;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;

D E T E R M I N A

1) di individuare i seguenti criteri per la programmazione dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso i locali ed i luoghi ove operano le imprese da parte del Corpo di Polizia Municipale di Modena, in applicazione dell'art. 7 D.L. 13/05/11, nr. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 12/07/11, nr. 106, così come modificato dall'art. 11, c. 7, D.L. 06/12/11, nr. 201, convertito in L. 22/12/11, nr. 214 e dell'art. 14 D.L. 09/02/12, nr. 5, convertito in L. 04/04/12, nr. 35:

a) si intende per attività di controllo amministrativo, sottoposta ai criteri contenuti nella presente determinazione, quella, esercitata d'ufficio o su impulso di parte, deputata in generale alla verifica sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria od accessoria, un atto di accertamento o sanzionatorio in materia tributaria o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa. Sono tali, e, a titolo esemplificativo, le sanzioni e le misure adottate in materia di:

- commercio ed attività produttive;
- esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- polizia urbana ed amministrativa;
- tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- sicurezza e regolarità del lavoro.

Rientra, inoltre, nell'ambito di applicazione dei criteri di cui alla presente determinazione l'attività di ispezione strumentale all'istruttoria dei procedimenti amministrativi comunque inerenti l'esercizio dell'attività d'impresa;

b) la disciplina in parola si applica agli accessi ispettivi effettuati presso i locali che ospitano la sede legale od amministrativa od operativa delle imprese; per quanto non disciplinato dalla presente, si applica la disciplina generale contemplata, in materia di ispezioni, dall'articolo 13, comma 1, della Legge nr. 689/1981;

c) gli accessi sono oggetto di programmazione periodica da parte dei singoli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo;

d) sulla base della programmazione periodica, attuata nell'ambito del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali, il Comando di Polizia Municipale di Modena predispose piani operativi a cadenza mensile che disciplinano gli accessi di iniziativa, nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela in generale dei cittadini, ed in particolare dei consumatori. Tale programmazione sarà resa nota entro i primi 10 (dieci) giorni del mese con atto organizzativo interno. Questo dato verrà successivamente confermato a consuntivo mensile, integrato degli accessi svolti per le verifiche di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa o penale e delle richieste di accesso pervenute dai competenti uffici comunali perché necessari alla definizione dei procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese. Il dato consuntivo

di programmazione sarà trasmesso, entro il mese successivo, alla Camera di Commercio competente per territorio;

e) al fine di uniformare la presente delibera ai principi ed ai criteri direttivi da ultimo ribaditi nel Decreto Legge 09 Febbraio 2012, nr. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 04 Aprile 2012, nr. 35, che in particolare all'articolo 14 precisa come i controlli debbano essere proporzionali al rischio inerente all'attività controllata nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici, vengono individuati i seguenti piani di lavoro per gli accessi di iniziativa:

- e.1) artigiani/produttori agricoli: nr. 3 controlli al mese;
- e.2) commercio su area privata: nr. 10 controlli al mese;
- e.3) circoli privati: nr. 1 controllo al mese;
- e.4) pubblici esercizi: nr. 5 controllo al mese;

Considerata la necessità di effettuare controlli in particolari momenti dell'anno o per materie di rilevante interesse nell'ambito della tutela del consumatore, vengono individuati i seguenti piani di lavoro per accessi di iniziativa eseguiti nell'ambito di "campagne mirate":

- e.5) prezzi: nr. 20 controlli al mese;
- e.6) peso netto: nr. 5 controlli ogni tre mesi;
- e. 7) vendite straordinarie: nr. 150 controlli ogni sei mesi;

f) vista la previsione normativa, contenuta nel c. 2 dell'art. 14 sopra citato, relativa alla necessaria indicazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle attività di controllo all'interno delle imprese, il Corpo di Polizia Municipale adotta come modello di controllo le schede allegate alla presente delibera che ne costituiscono parte integrante. Si precisa che le modalità di controllo ivi indicate non possono essere considerate esaustive delle verifiche ulteriori, condotte presso i competenti uffici a seguito delle risultanze emerse durante l'accesso, e delle verifiche che già durante l'accesso si rendessero immediatamente necessarie in relazione a quanto emerso durante gli stessi accertamenti in essere;

2) di dare atto che sono da ritenere esclusi dalla disciplina di cui all'art. 7, commi. 1, lett. a) e 2, numeri da 2 a 5, del predetto D.L., convertito, e sono pertanto sempre consentiti, i controlli amministrativi in forma d'accesso:

A) da effettuare in luoghi esterni e diversi dai locali di esercizio dell'attività d'impresa, intendendosi per locale una porzione od un vano di una costruzione stabilmente realizzata ai sensi della normativa edilizia. A titolo esemplificativo, sono tali i controlli compiuti:

- a.1) in spazi ed aree pubbliche;
- a.2) in dehor;
- a.3) in aree mercatali;
- a.4) presso i chioschi temporanei/stagionali di vendita;
- a.5) su veicoli attrezzati all'attività di vendita su area pubblica;
- a.6) che non richiedono l'accesso ai locali d'impresa;

B) da effettuare per la repressione dei reati e per motivi straordinari di giustizia. A titolo

esemplificativo sono tali i controlli:

b.1) per reati previsti dal codice penale e/o da leggi speciali connessi con attività commerciali;

b.2) per il compimento di attività disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria;

C) da effettuare per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo nr. 81/2008;

D) da effettuare per la tutela della salute e dell'igiene pubblica. A titolo esemplificativo, sono tali i controlli:

d.1) relativi all'etichettatura degli alimenti, ai sensi del Decreto Legislativo nr. 109/1992;

d.2) relativi alla disciplina igienico-sanitaria sulla vendita di sostanze alimentari;

d.3) relativi alla tutela della salute dei non fumatori, ai sensi della Legge nr. 3/2003;

d.4) relativi alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche in esercizi pubblici in ore notturne;

d.5) relativi all'attività di tatuaggio e piercing;

d.6) relativi alla tutela dalle fonti di inquinamento acustico;

E) da effettuare a tutela della pubblica incolumità e nei casi straordinari di emergenza. A titolo esemplificativo sono tali i controlli effettuati in caso di allertamento di protezione civile;

F) da effettuare a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

f.1) relativi alle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con particolare riguardo alle attività per le quali è prevista dallo stesso testo unico una autorizzazione di polizia, secondo le competenze assegnate ai comuni dall'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica nr. 616/1977 e dal Decreto Legislativo nr. 112/1998;

f.2) relativi alle attività ricettive;

f.3) relativi ai phone-center;

f.5) relativi alla verifica della sorvegliabilità dei locali adibiti ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del Decreto Ministeriale nr. 564/1992;

f.4) relativi ai locali e luoghi autorizzati alla vendita ed alla somministrazione di bevande alcoliche per il controllo della normativa vigente in materia;

G) da effettuare per ragioni, adeguatamente motivate, di necessità ed urgenza. A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

g.1) in caso di flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall'agente operante, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della L. 689/81, ed, in generale, di violazioni che richiedono una contestazione immediata;

g.2) su segnalazioni specifiche di cittadini identificati, ossia su circostanze esposte scritte o verbali non anonimi, compresa la posta elettronica, di presunti illeciti accertabili d'ufficio ai sensi degli artt. 13 e sgg. L. 689/81, da cui emerga la sussistenza di indilazionabili ragioni operative volte a garantire l'effettività del potere sanzionatorio e preservare l'efficacia dell'azione di repressione degli illeciti amministrativi;

g.3) su richiesta degli uffici del Comune, al fine di verificare la sussistenza di possibili violazioni alle norme di settore, nei casi in cui sussistano indifferibili esigenze, in generale per salvaguardare l'efficacia dell'azione amministrativa ed inoltre, con particolare riferimento all'ambito tributario, per tutela il gettito e la pretesa impositiva dell'ente;

g.4) per mera verifica documentale del titolo abilitante l'esercizio dell'attività, giustificata dall'esigenza di reprimere fenomeni, quali l'abusivismo commerciale, che postulano interventi immediati;

3) di dare atto che, in attuazione e conformità dei criteri direttivi previsti dalla presente Determinazione, il Corpo di Polizia Municipale di Modena può, con atto interno di organizzazione, integrare e puntualizzare le fattispecie concrete di esclusione dalla disciplina di cui trattasi;

4) di conferire ai criteri approvati con la presente determinazione efficacia transitoria per un anno a decorrere dal 02/09/2013;

5) di dare atto che, al fine di consentire le necessarie sperimentazioni dell'efficacia del programma di controllo e le conseguenti valutazioni dei risultati raggiunti, ad una prima fase di programmazione attuata nel periodo compreso tra il 02/09/2013 ed il 31/12/2013, seguirà, previa verifica, l'avvio definitivo delle modalità di programmazione dei controlli sulle imprese a partire dal 01/01/2014.

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente Responsabile

Dott. Franco Chiari

Data di esecutività, 04/07/2013

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune a partire dal 08 luglio 2013 per 15 giorni consecutivi, come risulta dall'elenco n. 96/2013.

INTEGRATA con determinazione dirigenziale n. 1124 del 2013